

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 1093

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della pubblica istruzione**
(D'ONOFRIO)

di concerto col **Ministro dell'interno**
(MARONI)

col **Ministro del bilancio e della programmazione economica**
(PAGLIARINI)

col **Ministro del tesoro**
(DINI)

col **Ministro del lavoro e della previdenza sociale**
(MASTELLA)

col **Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica**
(PODESTÀ)

e col **Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali**
(URBANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 NOVEMBRE 1994

Elevazione dell'obbligo scolastico e riordino
degli ordinamenti scolastici

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	6
Disegno di legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende dettare norme per l'elevazione dell'obbligo scolastico e per il riordino degli ordinamenti scolastici.

L'esigenza della riforma della scuola secondaria superiore registra ormai una convergenza di posizioni di larghi strati rappresentativi della società italiana (forze politiche e sociali, settori economici, ambienti culturali, eccetera) ma, ancor più, rappresenta un'esigenza avvertita nel mondo della scuola, giustamente preoccupato di fornire alle giovani generazioni gli strumenti indispensabili di conoscenza e di maturazione per il pieno e consapevole inserimento nella società di oggi.

Il Parlamento, interprete di queste esigenze, già si è fatto carico in passato, nel corso delle varie legislature, di portare a definizione legislativa le soluzioni che le forze politiche venivano via via maturando sul problema attraverso il confronto dei diversi orientamenti. Tale sforzo, tuttavia, non è stato coronato a tutt'oggi da un esito positivo.

Non è il caso qui di soffermarsi sulle ragioni che, nelle diverse contingenze storiche, hanno impedito l'approvazione di una legge di riforma. Certamente però si deve dire che è venuta fino ad ora a mancare una convergenza sulle linee essenziali della riforma, e ciò anche a causa di radicalizzazioni di posizioni e di insufficiente chiarezza nella individuazione degli obiettivi e degli strumenti necessari per conseguirli.

In effetti, sin dal 1962, da quando cioè è stata introdotta nell'ordinamento scolastico la nuova scuola media unica, le soluzioni proposte per l'istruzione secondaria superiore hanno oscillato tra ipotesi spesso estreme, come quelle, da un lato, di una scuola totalmente deprofessionalizzata e

quella, dall'altro, di una scuola con accentuata funzione professionalizzante.

Altre ipotesi opposte erano quelle che andavano dal mantenimento sostanziale dell'attuale articolazione dell'istruzione secondaria superiore in tipologie scolastiche distinte, anche per il loro diverso grado di collegamento con gli sbocchi professionali, al rafforzamento del carattere unitario di tutta la scuola secondaria superiore.

Gli anni non sono però trascorsi senza mutamenti sia delle esigenze sia dei modi con cui la società e la cultura sono venute a prospettare, in connessione con la sempre maggiore complessità che è andata caratterizzando la vita sociale e il mondo della produzione e delle occupazioni, con l'emergere anche di nuove figure professionali, connotate da instabilità di profili e da dinamismi non sempre prevedibili.

Questo ha fatto dubitare perfino dell'utilità di una riforma organica basata su modelli troppo compiuti, destinati a divenire assai presto obsoleti.

Una riforma della scuola secondaria superiore non può d'altra parte non inquadarsi, nell'attuale momento storico, in un processo di generale rinnovamento di tutto il sistema scolastico. Essa, quindi, va prospettata in un sistema di sinergie nel quale l'alunno, con le sue esigenze di formazione e maturazione, deve costituire il centro catalizzatore degli sforzi. In tale sistema di sinergie l'autonomia scolastica e l'apprestamento di un sistema generale di valutazione dell'efficacia delle strutture scolastiche del nostro Paese giocano un ruolo fondamentale. In tale direzione il Governo sta operando, nell'elaborazione delle deleghe previste dalla legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Il disegno di legge che si propone, piuttosto che disciplinare in maniera dettagliata l'ordinamento della nuova scuola

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

secondaria superiore, ne fissa i principi informativi e le linee portanti, demandandone la concreta attuazione alla normativa regolamentare.

Si è ritenuto, insomma, di delineare un *corpus* normativo nel quale sono opportunamente armonizzate le due esigenze, della fissazione, ad opera del legislatore - e quindi con il correlato carattere della stabilità e vincolatività delle relative prescrizioni - delle scelte fondamentali, e della successiva attuazione di queste ad opera dell'Esecutivo, su un piano più propriamente tecnico e di dettaglio, previo comunque parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

I punti qualificanti fissati nel disegno di legge sono dunque: l'elevazione dell'obbligo di istruzione, con le modalità del relativo assolvimento; la ridefinizione delle finalità dell'istruzione secondaria superiore; l'articolazione dell'istruzione secondaria superiore in una formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, al cui interno vengono individuati gli obiettivi primari delle tipologie di preparazione previste, ed in una formazione a cicli articolati di livelli di formazione, utile per l'inserimento nel mondo del lavoro; la pari dignità tra tutte le tipologie di preparazione conseguita; la flessibilità dei percorsi formativi; la realizzazione della continuità di tutto il processo educativo, attraverso la revisione anche degli ordinamenti degli altri «segmenti» della formazione scolastica, e cioè la scuola materna, la scuola elementare e la scuola media.

Il disegno di legge si compone quindi di dieci articoli.

L'articolo 1 prevede l'elevazione a 10 anni della durata dell'istruzione obbligatoria, a decorrere dall'anno scolastico 1995-1996.

L'obbligo si completa o con la frequenza dei primi due anni della scuola secondaria superiore o nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale conformi alla legge quadro sulla formazione professionale (legge 21 dicembre 1978, n. 845), da realizzare sulla base di un accordo-quadro approvato dalla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e tra province autonome di Trento e di Bolzano, o nell'ambito di progetti mirati da realizzare, anche in convenzione, con le strutture di formazione professionale individuate in sede di programmazione regionale. È previsto comunque il proscioglimento dell'obbligo per chi abbia osservato per almeno dieci anni le norme dell'istruzione obbligatoria o abbia compiuto il sedicesimo anno di età.

Viene prevista la certificazione dell'assolvimento dell'obbligo.

L'articolo 2 attribuisce all'istruzione secondaria superiore il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento ed una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico.

In particolare, l'istruzione secondaria superiore assolve seguenti compiti:

- a) sviluppare la formazione generale di base, in relazione agli obiettivi formativi generali e specifici da raggiungere;
- b) fornire le professionalità di base specifiche per l'accesso al mondo del lavoro e ad ulteriori processi di formazione universitari e non universitari;
- c) contribuire, in collaborazione con le regioni, le università ed il sistema produttivo alla formazione continua degli adulti.

Lo stesso articolo 2 disciplina inoltre l'articolazione dell'istruzione secondaria superiore. Si prevede cioè:

- a) una formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, finalizzata alla successiva formazione universitaria e post-secondaria;
- b) una formazione a cicli articolati, triennale e biennale, finalizzati, il primo ad un più rapido accesso al lavoro, anche con ulteriori interventi della formazione professionale regionale, il secondo all'accesso alla formazione universitaria o post-secondaria.

Tutte le articolazioni della scuola secondaria superiore hanno pari dignità; i corsi quinquennali si concludono con la maturità e danno accesso all'università.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Viene delegificata l'istituzione dei settori, degli indirizzi e dei corsi, prevedendosi altresì una quota di insegnamenti comuni nel biennio.

L'ultimo comma dell'articolo 2 indica gli ambiti di collaborazione tra Stato, regioni ed enti locali.

L'articolo 3 prevede la possibilità di istituire, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, scuole ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio.

Viene così assicurata la possibilità di ordinamenti speciali che, al fine di sperimentare innovazioni di preminente interesse formativo nazionale, rispondano a particolari esigenze formative professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività professionali esistenti nel territorio.

L'articolo 4 prevede i passaggi da un ordinamento all'altro, i rientri nel sistema scolastico e l'attribuzione di crediti formativi, ai fini dei rientri, alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni. Per la relativa disciplina si fa rinvio a specifici decreti ministeriali.

L'articolo 5 prevede i corsi post-secondari. Con esso si intende in sostanza confermare le innovazioni introdotte in materia con l'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, inquadrando, peraltro, in un contesto più organico di riforma, in modo che ne risulti una disciplina più compiuta e meglio articolata.

Si prevede così l'attribuzione ad appositi accordi di programma tra Stato, regioni, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, università, della disciplina dei criteri per l'istituzione dei predetti corsi post-secondari. Per la realizzazione di detti corsi vengono stipulate specifiche convenzioni o

accordi, e si utilizzeranno preferenzialmente strumenti multimediali.

L'articolo 6 prevede l'avvio di uno specifico piano straordinario di aggiornamento del personale scolastico operante nell'istruzione secondaria superiore. A tal fine autorizza i relativi stanziamenti per gli anni finanziari 1996 e 1997.

L'articolo 7 demanda ad un successivo regolamento governativo l'adeguamento degli ordinamenti della scuola materna, elementare e media, in coerenza con gli obiettivi complessivi della formazione generale di base, che sono fissati nello stesso articolo. Lo stesso articolo demanda poi ad un regolamento ministeriale la definizione dei piani di studio, degli obiettivi specifici e degli *standard* formativi.

L'articolo 8 fa salve le attribuzioni in materia di istruzione secondaria delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena; prevede altresì specifiche intese tra la regione Valle d'Aosta ed il Ministero della pubblica istruzione per l'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo ed alle specifiche esigenze regionali, ferme restando le competenze legislative e amministrative di detta regione in materia di istruzione.

L'articolo 9 prevede l'abrogazione delle disposizioni contenute nel testo unico sulla pubblica istruzione, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, incompatibili con le norme della legge di riforma, nonché il necessario coordinamento tra queste ultime e le norme contenute nell'anzidetto testo unico e le leggi e norme sopravvenute.

L'articolo 10, infine, detta le disposizioni di carattere finanziario.

RELAZIONE TECNICA

ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
E RIORDINO DEGLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Il disegno di legge concernente l'elevazione dell'obbligo scolastico ed il riordino degli ordinamenti scolastici ha lo scopo principale di adeguare la realtà scolastica ai cambiamenti intervenuti nella società attraverso una riorganizzazione e una razionalizzazione del servizio offerto.

Al fine di calcolare gli oneri economici derivanti dall'applicazione dell'ipotesi di riforma e riportati in allegato 4 e in allegato 5, rispettivamente distinti per anno scolastico e per anno finanziario, verranno nel seguito analizzati i costi relativi a:

1. Elevazione dell'obbligo di istruzione (art. 1)
2. Tasse scolastiche
- 3 Ordinamento della Scuola secondaria superiore (art. 2)
4. Prolungamento dell'orario settimanale a 30 ore.

1) ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO DI ISTRUZIONE (art. 1)

Lo scenario di riferimento da cui si vuole iniziare l'analisi è delineato dalla seguente tabella che, a partire dal numero degli alunni dell'anno scolastico 1993-1994, riporta una previsione della consistenza numerica degli stessi fino all'anno 1999-2000

PREVISIONE CONSISTENZA ALUNNI A NORMATIVA VIGENTE

	I Anno	II Anno	III Anno	IV Anno	V Anno	Totale
1993-94 ..	631.986	534.874	515.883	456.612	404.037	2.543.392
1994-95 ..	606.444	511.673	503.551	450.671	402.373	2.474.712
1995-96 ..	583.490	492.020	483.984	441.808	397.545	2.398.847
1996-97 ..	571.367	474.730	465.900	426.711	389.888	2.328.596
1997-98 ..	557.023	462.951	448.373	409.939	373.618	2.251.904
1998-99 ..	547.714	457.373	446.502	395.484	355.491	2.202.564
1999-2000	538.570	449.740	441.120	393.834	342.956	2.095.701

Partendo dall'anno 1993-94 come anno base per il calcolo previsionale del numero delle classi, si può ipotizzare che l'incremento del numero di alunni e il conseguente incremento del numero delle classi fino all'anno 1999-2000, sia dato dalle seguenti tabelle calcolate come differenza fra le classi in ipotesi di riforma e le classi a normativa vigente:

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**INCREMENTO DEL NUMERO DI ALUNNI
DOVUTO ALL'ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
SUL TOTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

	I Anno	II Anno	Totale
1993-94	0	0	0
1994-95	0	0	0
1995-96	31.917	0	31.917
1996-97	53.753	69.622	123.375
1997-98	49.992	72.575	122.567
1998-99	49.156	71.700	120.856
1999-2000	48.335	70.502	118.836

Gli incrementi sono sostanzialmente dati dal recupero degli alunni che attualmente abbandonano al compimento del quattordicesimo anno o che abbiano terminato la terza classe dell'istruzione secondaria di primo grado. Nel primo anno di entrata in vigore, data la gradualità di applicazione, l'azione di recupero potrà essere effettuata solo su quella componente di alunni (prevista in 31.917 alunni) che avrebbero abbandonato in terza media non avendo mai subito una bocciatura nel loro percorso scolastico (infatti gli alunni di terza media che nel corso della loro carriera scolastica hanno subito una bocciatura hanno già soddisfatto l'obbligo). Nel secondo anno di applicazione (anno scolastico 1996-97) la riforma dell'obbligo entra a regime: saranno quindi «forzati» a iscriversi al primo anno della scuola superiore anche coloro che, tra quelli che avrebbero abbandonato, hanno subito una bocciatura. Il numero dei recuperati in terza media passa quindi a 53.753. L'incremento di 69 622 alunni in seconda superiore è dato da quella componente di alunni che era stata forzata ad iscriversi in prima l'anno precedente, più il numero di alunni che, in invarianza normativa, avrebbe abbandonato dopo il primo anno di scuola superiore.

**INCREMENTO DEL NUMERO DI CLASSI
DOVUTO ALL'ELEVAZIONE DELL'OBBLIGO SCOLASTICO
SUL TOTALE DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE**

	I Anno	II Anno	Totale
1993-94	0	0	0
1994-95	0	0	0
1995-96	971	0	971
1996-97	1.596	1.000	2.596
1997-98	1.716	1.617	3.333
1998-99	1.692	1.755	3.447
1999-2000	1.546	1.604	3.150

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Dal confronto tra le due tabelle precedenti si può notare che, per il secondo anno di corso l'incremento delle classi non è proporzionale a quello degli alunni; ciò dipende dal fatto che gli alunni che fruiranno dell'elevazione dell'obbligo non si distribuiranno solo su nuove classi, ma anche sulle classi già esistenti e funzionanti con un rapporto alunni per classe troppo basso, evitandone in alcuni casi la soppressione.

Allo scopo di determinare gli oneri finanziari dovuti al suddetto incremento, sono stati calcolati, a partire dai dati della rilevazione che viene effettuata per il bilancio dello Stato, i costi per anno per il funzionamento degli istituti secondari di secondo grado, suddivisi per Direzione e i costi per il personale. In funzione del numero delle classi presente negli istituti di ogni singola Direzione, è stato determinato il costo unitario annuale di funzionamento per classe e per Direzione.

I costi unitari di funzionamento, di seguito riportati suddivisi per Direzione, sono riferiti all'anno 1994:

COSTO DI FUNZIONAMENTO PER CLASSE

Direzione	Anno 1994
Classica	6.631.327
Tecnica	10.288.356
Professionale	16.535.484
Artistica	7.232.797

Moltiplicando i precedenti costi unitari per l'incremento di classi dovuto alla riforma, si ottengono i costi totali riportati nell'allegato 1.

Relativamente ai costi del personale, mantenendo costante l'attuale rapporto di docenti per classe, si può prevedere che, in base al numero totale di classi individuate dal 1995-96 fino all'anno 1998-99 per effetto dell'applicazione della riforma, la maggiore consistenza del personale docente necessaria e la relativa spesa è quella riportata nell'allegato 2, nel presupposto di quantificare le spese aggiuntive del personale indipendentemente dal numero dei docenti che si hanno eventualmente a disposizione.

2) TASSE SCOLASTICHE

Le tasse scolastiche si articolano in tassa di iscrizione, che deve essere versata all'inizio del corso di studi, e in tassa di frequenza, da pagare ogni anno.

Dall'applicazione della normativa proposta consegue che, rispettivamente, la tassa di iscrizione sarà versata all'atto dell'iscrizione al terzo anno di corso (anziché al primo anno) e la tassa di frequenza solo dal terzo anno di corso in poi.

Si determina in tal modo una minore entrata dovuta al prolungamento dell'obbligo.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Nel determinare il totale delle minori entrate occorre però tener conto della mancata detrazione dalle imposte corrispondente alle tasse scolastiche non più pagate nei primi due anni del corso di studi. Il seguente prospetto riporta nel dettaglio le mancate entrate:

Anno	Minori entrate	Alunni	Tasse	Importi
1995	Tassa di iscrizione	583.490	11.700	6.826.833.000
	Tassa di frequenza al I anno	583.490	29.300	17.096.257.000
	TOTALE . . .			23.923.090.000
1996	Tassa di iscrizione	571.367	11.700	6.684.993.900
	Tassa di frequenza al I e al II anno	1.046.097	29.300	30.650.642.000
	Totale tasse sopresse			37.335.635.900
	Quota detraibile tasse 1995			- 6.459.234.000
	TOTALE . . .			30.876.401.900
1997	Tassa di iscrizione	557.023	11.700	6.517.169.100
	Tassa di frequenza al I e al II anno	1.019.974	29.300	29.885.238.000
	Totale tasse sopresse			36.402.407.100
	Quota detraibile tasse 1996			- 8.336.628.513
	Tassa di iscrizione al III anno	448.373	11.700	- 5.245.964.100
TOTALE . . .			22.819.814.487	
1998	Tassa di iscrizione	547.714	11.700	6.408.253.800
	Tassa di frequenza al I e al II anno	1.005.087	29.300	29.449.049.100
	Totale tasse sopresse			35.857.302.900
	Quota detraibile tasse 1997			- 9.828.622.917
	Tassa di iscrizione al III anno	446.502	11.700	- 5.224.073.400
TOTALE . . .			20.804.606.583	

3) ORDINAMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE (Art. 2)

Il comma 2 dell'articolo 2 relativo all'ordinamento della scuola secondaria superiore sancisce l'istituzione di cicli unitari di durata quinquennale.

Per prevedere l'onere finanziario derivante dall'incremento del numero di classi degli istituti che attualmente hanno una durata quadriennale, che sono l'Istituto magistrale ed il Liceo artistico, è necessario effettuare la stima del numero delle classi all'anno 1999-2000, primo anno in cui sarà applicata la suddetta norma e quindi consentite le iscrizioni alle classi quinte di tali istituti.

Tale stima, pur essendo stata effettuata con le stesse modalità delle precedenti, può comportare un più alto margine di errore, data l'ampiezza dell'arco temporale di previsione.

La previsione va effettuata sia in ipotesi di invarianza normativa (in tal caso il numero di classi previste è di 16.732) che in un quadro di

applicazione della riforma (classi previste 17.882). Dal confronto di tali valori risulta che l'incremento delle classi è di 1.150.

In base a tale valore e dopo aver ricalcolato il costo medio di funzionamento per classe ed il rapporto medio di docenti per classe in funzione del numero di classi previste per i soli istituti soggetti al prolungamento della durata dei corsi, si può stimare che l'onere che ne deriva è di circa ottantaquattro miliardi, comprensivo sia di spese del personale che di funzionamento.

4) PROLUNGAMENTO DELL'ORARIO SETTIMANALE A 30 ORE

Nell'ambito dell'ipotesi di riforma è prevedibile un prolungamento degli attuali piani orario stimabili in una media di 30 ore settimanali per tutti gli istituti della scuola secondaria superiore.

Per determinare i costi dovuti al prolungamento dell'orario settimanale, sono stati calcolati i singoli incrementi per i primi due anni di corso, per tutte le classi degli istituti in cui l'attuale piano orario è inferiore alle 30 ore settimanali.

Tali incrementi sono stati sommati in un monte ore complessivo. Tenendo conto dell'orario medio di cattedra (stimato in 18 ore settimanali) è stato determinato il numero di docenti necessario a coprire tale monte ore.

Moltiplicando il numero di docenti così ottenuto per il costo annuo del personale docente si è calcolato l'onere finanziario come da tabella riportata in allegato 3.

È da tenere presente che si è ipotizzato che la consistenza del personale docente prevista per l'anno 1998-99 sarà sufficiente a coprire le ulteriori necessità di personale, dovuto al prolungamento dell'orario.

ALLEGATO 1

Il modello previsionale degli alunni permette di analizzare e comparare l'andamento della richiesta di istruzione in relazione a diverse ipotesi evolutive legate ai tassi di scolarizzazione.

Il modello previsionale valuta l'evoluzione del numero di alunni a partire da una condizione iniziale nota (anno base di previsione i cui dati sono consolidati) ed effettua la previsione del numero di alunni che frequentano la scuola statale per i successivi quattro anni.

È possibile ottenere la previsione secondo i seguenti criteri di aggregazione:

- livello geografico;
- tipo di istruzione;
- anno di corso.

Le stime sono calcolate a partire dalle consistenze di alunni risultanti dalla rilevazione annuale nell'ambito dell'edilizia scolastica (organico di fatto), applicando l'indice di mortalità infantile a livello

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nazionale (fonte ISTAT) e tenendo conto dei tassi di natalità quali il numero di nati vivi per anno e per area geografica (fonte ISTAT).

La previsione è inoltre condizionata dai seguenti parametri, che comunque possono essere variati dall'utente, permettendo così di simulare diversi scenari normativi:

tassi di ripetenza, cioè le percentuali di alunni non promossi rispetto al totale degli iscritti;

tassi di abbandono, cioè le percentuali di alunni che non proseguono gli studi nella scuola statale rispetto al numero di iscritti;

tassi di ingresso nella scuola statale (per le classi I e II elementare e I media);

tassi di scelta di indirizzo all'atto dell'iscrizione alla scuola superiore.

I valori dei tassi sono determinati per regressione (*trend*) su serie storiche desunte da fonti ISTAT.

Le equazioni fondamentali del modello sono:

$$(a) X(t+1) = \text{nati} * k + X+1(t) * \text{rip}(X+1)$$

$$(b) X+1(t+1) = X(t) * [10 - \text{abb}(X) - \text{rip}(X)] + X+1(t) * \text{rip}(X+1) + k1 * X+1(t+1) + k2 * X+1(t+1)$$

dove

$X(t+1)$ = alunni iscritti al tempo t nel generico anno di corso X

$X+1(t)$ = alunni iscritti al tempo t nel generico anno di corso $X+1$

$X+1(t+1)$ = alunni iscritti al tempo $t+1$ nel generico anno di corso $X+1$

$\text{abb}(X)$ = tasso di abbandono per l'anno di corso X -esimo

$\text{rip}(X)$ = tasso di ripetenza per l'anno di corso X -esimo

nati = numero di nati vivi sei anni prima dell'anno $t+1$

k = percentuale dei nati che si iscrive alla scuola statale

$k1$ = percentuale di reingresso nel sistema statale in II elementare

$k2$ = tasso di reingresso nel sistema statale in I media

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 2

**COSTO DI FUNZIONAMENTO
DERIVANTE DALL'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO**
(migliaia di lire)

	Anno sc. 1995-96		Anno sc. 1996-97		Anno sc. 1997-98		Anno sc. 1998-99		Anno sc. 1999-2000	
	N. Classi	Costo	N. Classi	Costo	N. Classi	Costo	N. Classi	Costo	N. Classi	Costo
Ispett. istr. artistica	39	282.079	107	773.909	146	1.055.988	149	1.077.687	137	990.893
Direzione classica	291	1.929.716	771	5.112.753	981	6.505.332	1.017	6.744.060	928	6.153.871
Direzione professionale	209	3.455.916	564	9.326.013	726	12.004.761	750	12.401.613	684	11.310.271
Direzione tecnica	432	4.443.706	1.154	11.870.455	1.480	15.223.807	1.531	15.748.411	1.401	14.411.185
Totale	971	10.111.417	2.596	27.083.130	3.333	34.789.888	3.447	35.971.770	3.150	32.866.220

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 3

NUMERO DI DOCENTI
NECESSARIO A COPRIRE L'ELEVAMENTO DELL'OBBLIGO SCOLASTICO

	Anno sc. 1995-96		Anno sc. 1996-97		Anno sc. 1997-98		Anno sc. 1998-99		Anno sc. 1999-2000	
	N. Classi	Docenti	N. Classi	Docenti	N. Classi	Docenti	N. Classi	Docenti	N. Classi	Docenti
Ispett. istr. artistica ...	39	85	107	234	146	320	149	326	137	300
Direzione classica	291	471	771	1.249	981	1.589	1.017	1.648	928	1.503
Direzione professionale	209	416	564	1.122	726	1.445	750	1.493	684	1.361
Direzione tecnica	432	890	1.154	2.377	1.480	3.049	1.531	3.154	1.401	2.886
Totale	971	1.863	2.596	4.983	3.333	6.403	3.447	6.620	3.150	6.051
Costo annuo docente										
te	39.550.000									
Incremento di costo (migl./lire)	73.668.203		197.075.673		253.218.875		261.829.306		239.301.626	

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

**STIMA DEL COSTO
DOVUTO ALL'INCREMENTO A 30 ORE DELL'ORARIO SCOLASTICO
SETTIMANALE PER TUTTI I TIPI D'ISTITUTO**

LICEO CLASSICO

Anno sc.	I Anno		II Anno		III Anno		IV Anno		Monte ore
	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	
1995-96	1.692	3	0	3	0	2	0	2	5.076
1996-97	1.681	3	1.677	3	0	2	0	2	10.074
1997-98	1.662	3	1.660	3	1.595	2	0	2	13.156
1998-99	1.643	3	1.641	3	1.579	2	1.566	2	16.142
1999-2000	1.605	3	1.620	3	1.541	2	1.539	2	15.835

LICEO SCIENTIFICO

Anno sc.	I Anno		II Anno		III Anno		IV Anno		Monte ore
	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	N. Classi	incr.	
1995-96	3.361	5	0	3	0	2	0	1	16.805
1996-97	3.315	5	3.353	3	0	2	0	1	26.634
1997-98	3.251	5	3.305	3	3.203	2	0	1	32.576
1998-99	3.188	5	3.241	3	3.157	2	3.139	1	35.116
1999-2000	3.081	5	3.151	3	3.032	2	3.042	1	33.964

INCREMENTI DI COSTO

(migliaia di lire)

Anno scolastico	Monte ore	h medio	Personale	Costo
1995-96	21.881	18	1216	48.016.639
1996-97	36.708	18	2039	80.553.667
1997-98	45.732	18	2541	100.356.333
1998-99	51.258	18	2848	112.482.833
1999-2000	49.799	18	2767	109.280.798

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 4

COSTI TOTALI DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
PER ANNO SCOLASTICO*(migliaia di lire)*

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
Costo del personale per obbligo (art. 1)	73.668.203	197.075.673	253.218.875	261.829.306	239.301.626
Costo di funzion. per obbligo (art. 1)	10.111.417	27.083.130	34.789.888	35.971.770	32.866.220
Mancate entrate per tasse scolastiche	23.923.090	30.876.402	22.819.714	20.804.607	20.416.176
Prolungamento dell'orario settimanale	48.016.639	80.553.667	100.356.333	112.482.833	109.280.798
TOTALE ...	155.719.349	335.588.872	411.184.810	431.088.516	401.864.820

A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 si aggiungerà il costo relativo al completamento del quinquennio per gli Istituti magistrali ed i Licei artistici. Per tale anno il costo è di lire 84.779.421.550.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ALLEGATO 5

COSTI TOTALI DELLA RIFORMA DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE
PER ANNO FINANZIARIO*(migliaia di lire)*

	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-2000
Costo del personale per obbligo (art. 1)	24.556.067	114.804.027	215.790.074	256.089.019	254.320.079
Costo di funz. per obbligo (art. 1)	3.370.471	15.768.655	32.220.969	35.577.809	34.936.587
Mancate entrate per tasse scolastiche	23.923.090	30.876.402	22.819.714	20.804.607	20.416.176
Prolungamento dell'orario settimanale (art. 2)	16.005.546	58.862.315	87.154.556	104.398.500	111.415.488
Attuazione art. 1, comma 7 .	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Attuazione ordinamenti speciali (art. 3)	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Piano pluriennale di aggiornamento (art. 6)	70.000.000	50.000.000	28.000.000	0	0
Revisione ordinamenti scolastici (art. 7)	23.000.000	89.000.000	146.000.000	126.130.065	126.130.065
TOTALE ...	160.855.174	362.311.399	539.985.312	551.000.000	555.218.395

A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000 si aggiungerà il costo relativo al completamento del quinquennio per gli Istituti magistrali ed i Licei artistici. Per tale anno il costo è di lire 84.779.421.550.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Elevazione dell'obbligo di istruzione)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1995-1996, la durata dell'istruzione obbligatoria è di complessivi dieci anni. Il diritto di fruire gratuitamente del servizio scolastico è corrispondentemente di dieci anni.

2. L'obbligo di istruzione si completa mediante la frequenza, con esito positivo, dei primi due anni di scuola secondaria superiore.

3. È comunque prosciolto dall'obbligo chi dimostri di avere osservato per almeno dieci anni le norme sull'istruzione obbligatoria o abbia comunque compiuto il sedicesimo anno di età.

4. Agli studenti che hanno assolto l'obbligo di istruzione ai sensi del comma 2 è rilasciato un apposito certificato. Coloro che ne abbiano interesse possono chiedere che il certificato sia integrato con i risultati dello scrutinio.

5. Agli studenti prosciolti dall'obbligo di istruzione ai sensi del comma 3 è rilasciata apposita attestazione.

6. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di riconoscimento del valore del certificato di cui al comma 4 sono disciplinate nell'ambito della normativa sul collocamento per l'accesso ai pubblici concorsi e dai contratti collettivi di lavoro.

7. Gli ultimi due anni dell'obbligo scolastico possono essere assolti anche nell'ambito dei corsi biennali di formazione professionale regionale conformi alla legge 21 dicembre 1978, n. 845, da realizzare, sulla base di un accordo quadro approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, presso le strutture di formazione professionale regionale convenzionate con le istituzioni scolastiche del

territorio e comunque nel rispetto di *standard* di qualità formativi definiti dallo Stato nonchè, nell'ambito di progetti mirati che individuino percorsi personalizzati, modulari e flessibili, che possono essere fruiti anche da parte di gruppi di studenti. Tali progetti sono attivati dalle istituzioni scolastiche, anche sulla base delle richieste delle famiglie, e possono essere realizzati mediante convenzioni con le strutture di formazione professionale individuate in sede di programmazione regionale. La partecipazione ai progetti mirati costituisce credito formativo sia per la prosecuzione degli studi, sia per l'accesso ai corsi di formazione professionale.

8. Le tipologie base dei progetti, i criteri per la valutazione dei progetti stessi e dei corsi biennali di formazione professionale quali crediti formativi per il proseguimento degli studi e lo schema tipo cui debbono conformarsi le convenzioni di cui al comma 7 sono determinati dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con le regioni.

9. Per l'attuazione del comma 7 è autorizzata la spesa annua di lire 3 miliardi a decorrere dal 1996.

Art. 2.

(Istruzione secondaria superiore)

1. L'istruzione secondaria superiore ha il fine di promuovere lo sviluppo della personalità degli studenti attraverso un orientamento e una formazione culturale che consentano l'acquisizione di capacità autonome di apprendimento e di giudizio critico. A tale fine l'istruzione secondaria superiore:

a) consolida la formazione generale acquisita nei precedenti gradi di istruzione e la sviluppa in funzione degli obiettivi formativi generali e specifici da raggiungere;

b) promuove l'acquisizione di un metodo di studio, in particolare attraverso l'approfondimento delle discipline caratterizzanti il singolo tipo di scuola;

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) fornisce, in relazione agli obiettivi stessi, le professionalità di base utili per l'accesso al lavoro e per ulteriori processi di formazione;

d) si raccorda con le azioni delle regioni, delle università e del sistema produttivo nel realizzare interventi di formazione professionale connessi allo sviluppo economico e produttivo del territorio;

e) contribuisce alla conoscenza della cultura e dei processi di sviluppo locali;

f) soddisfa, in presenza delle necessarie compatibilità, ogni altra esigenza di formazione coerente con i suoi obiettivi;

g) realizza, nell'ambito dell'autonomia di ricerca e sviluppo delle istituzioni scolastiche, i processi di innovazione atti a consentire loro di contribuire in modo coerente all'evoluzione culturale, sociale ed economica del paese;

h) contribuisce alla formazione continua degli adulti, in collaborazione con le azioni delle regioni, delle università e del sistema produttivo, attraverso corsi finalizzati all'acquisizione di titoli di studio o di crediti formativi e mediante la realizzazione di altri interventi in materia.

2. L'istruzione secondaria superiore si articola in:

a) formazione a ciclo unitario, di durata quinquennale, avente come obiettivi primari la preparazione classica, scientifica, umanistico-sociale, linguistica, tecnica, tecnologica, musicale e artistica, che consente l'accesso alla formazione universitaria e post-secondaria;

b) formazione a cicli articolati, i cui obiettivi primari sono volti ad assicurare:

1) al termine del primo triennio, una formazione professionale polivalente di primo livello, utile a consentire, anche con ulteriori interventi della formazione professionale regionale, un più rapido accesso al lavoro;

2) successivamente al triennio, attraverso ulteriori corsi di studio, l'accesso alla formazione universitaria e post-secondaria coerente con le qualificazioni acquisite, nonchè mediante una sistematica collaborazione con le regioni, a conclusione dei cicli di

studio, la realizzazione di corsi di formazione professionali integrati con quelli di cui al numero 1. Le articolazioni dell'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore hanno tutte pari dignità e, al termine del quinquennio, si concludono con un esame di Stato che è titolo di accesso agli studi universitari.

3. L'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore prevede:

a) la possibilità di definire l'organizzazione degli studi per settori, indirizzi e corsi, in coerenza con l'articolazione degli obiettivi formativi da raggiungere;

b) nell'ambito dei corsi rientranti nell'obbligo scolastico, una quota di insegnamenti comuni tendenti a fornire, pur nella diversità del rapporto tra contenuti e obiettivi specifici dei corsi di studio, un livello di formazione generale omogeneo.

4. L'ordinamento dell'istruzione secondaria superiore, previsto dalla preente legge, la sua articolazione secondo quanto previsto dal comma 2 e la definizione degli indirizzi con gli obiettivi formativi generali da raggiungere, di cui al comma 3, lettera a), sono definiti, sulla base della potestà regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

5. I piani di studio, gli obiettivi specifici, gli *standard* formativi sono definiti con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Le attività di reciproca collaborazione tra lo Stato, le regioni e gli enti locali per lo sviluppo qualitativo dell'istruzione secondaria superiore e per il raggiungimento degli obiettivi formativi nazionali e locali, che ad essa competono o al cui raggiungimento essa partecipa, sono definite e regolate attraverso accordi quadro nazionali, accordi di programma regionali, convenzioni a livello di istituto.

Art. 3.

(Ordinamenti speciali)

1. Al fine di sperimentare innovazioni di preminente interesse formativo nazionale, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, possono essere istituite scuole ad ordinamento speciale, diversificate per durata, orari, modalità didattiche e di tirocinio e titoli finali di studio, che rispondano a particolari esigenze formative, professionali ed artistiche, anche in rapporto a specifiche attività produttive presenti nel territorio.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa annua di lire 5 miliardi a decorrere dal 1997.

Art. 4.

(Passaggi e rientri)

1. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabiliti i criteri e le modalità per i passaggi degli studenti da un ordinamento all'altro e per i rientri nel sistema scolastico nei confronti di coloro i quali abbiano frequentato corsi di formazione professionale o abbiano svolto attività di lavoro debitamente attestata.

2. Detti criteri e modalità sono differenziati a seconda che riguardino il biennio iniziale, il triennio successivo o il passaggio dalla istruzione professionale triennale, di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), n. 1), ad altro ordinamento della scuola secondaria superiore.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono determinate le prove d'esame che devono sostenere gli aspiranti ai passaggi ed ai rientri, ove previste dal decreto di cui al comma 1.

4. Il Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con le regioni, stabilisce i criteri generali in ordine al valore di credito formativo da attribuire alle qualifiche professionali rilasciate dalle regioni ai fini del rientro nel sistema scolastico.

Art. 5.

(Corsi post-secondari)

1. Coloro i quali sono forniti di diploma di istruzione secondaria superiore hanno titolo per accedere alla frequenza dei corsi post-secondari di perfezionamento o specializzazione di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. I predetti corsi sono istituiti anche sulla base di convenzioni o accordi tra l'Amministrazione scolastica o le singole scuole e le regioni e le università interessate, tenendo conto delle eventuali proposte delle associazioni dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale e degli ordini professionali.

3. I relativi piani di studio devono prevedere anche esperienze pratiche da realizzare presso aziende. Lo svolgimento dei piani di studio può essere articolato per moduli ed avvalersi di tecniche di formazione a distanza e di strumenti multimediali.

4. I rapporti tra le singole istituzioni scolastiche e le aziende interessate ai corsi sono regolate da specifiche convenzioni.

5. Mediante la stipula di appositi accordi o convenzioni con le università, le attività di formazione svolte nei corsi possono valere come crediti formativi utili ai fini della prosecuzione degli studi nei corsi universitari finalizzati al conseguimento dei diplomi universitari.

6. Ai fini dell'attuazione dei corsi previsti dal presente articolo sono stipulati accordi quadro tra il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Piano straordinario di aggiornamento)

1. Al fine di agevolare l'attuazione dei nuovi ordinamenti, il Ministro della pubblica istruzione predispone un piano straordinario di aggiornamento del personale scolastico operante nell'istruzione secondaria superiore.

2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 70 miliardi per il 1995, di lire 50 miliardi per l'anno 1996 e di lire 28 miliardi per l'anno 1997.

Art. 7.

(Revisione degli ordinamenti della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media)

1. Gli ordinamenti della scuola materna, della scuola elementare e della scuola media devono essere adeguati agli obiettivi complessivi della formazione generale di base disciplinati dalla presente legge. Il riordinamento deve tendere a:

a) armonizzare gli ordinamenti scolastici in modo da assicurare continuità dei percorsi educativi e formativi;

b) consentire che gli ordinamenti scolastici rispondano alle esigenze derivanti dall'autonomia delle istituzioni scolastiche;

c) realizzare nella scuola materna i nuovi orientamenti dell'attività educativa;

d) potenziare lo sviluppo della formazione linguistica degli studenti.

2. Il riordinamento è attuato sulla base della potestà regolamentare di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione e previo

parere delle competenti Commissioni parlamentari, con esclusione di quanto attiene alla definizione dei piani di studio, degli obiettivi specifici e degli *standard* formativi da definirsi con regolamento del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su conforme parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione e sentite le competenti Commissioni parlamentari.

3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di lire 23 miliardi per il 1995, di lire 89 miliardi per il 1996, di lire 146 miliardi per il 1997 e di lire 126 miliardi annui a decorrere dal 1998.

Art. 8.

(Norme particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano, per le scuole in lingua slovena e per la regione Valle d'Aosta)

1. Restano salve le attribuzioni delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di ordinamento scolastico e di formazione professionale, anche in relazione alle esigenze dei gruppi linguistici ed ai sensi delle norme di attuazione dello Statuto speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1973, n. 689, al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405.

2. Ferme restando le competenze legislative ed amministrative regionali in materia di istruzione, stabilite dallo Statuto speciale approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, e dalle relative norme di attuazione, all'applicazione della presente legge in Valle d'Aosta, all'adattamento dell'ordinamento scolastico alle esigenze del bilinguismo e alle specifiche esigenze regionali si provvede in conformità delle norme statutarie e delle relative norme di attuazione e sulla base di intese fra la Regione e il Ministero della pubblica istruzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Restano ferme le disposizioni particolari riguardanti le scuole con lingua di insegnamento slovena.

Art. 9.

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le disposizioni contenute nel testo unico in materia di istruzione, relativo alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, incompatibili con le norme della presente legge.

2. Con decreto legislativo, da emanarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo, sentite le competenti Commissioni parlamentari e previo parere del Consiglio di Stato, coordina le norme della presente legge con quelle del testo unico in materia di istruzione, di cui al comma 1, nonché con le leggi e le norme sopravvenute fino alla stessa data.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati complessivamente in lire 161 miliardi per il 1995, in lire 363 miliardi per il 1996 e in lire 540 miliardi per il 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

